



COMUNE DI PORLEZZA
PROVINCIA DI COMO

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 63 del Reg. Deliberaz.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2014, EX ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 16.00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano :

N. ord.		Presenti	Assenti
1	Erculiani Sergio	X	
2	Giossi Attilio		X
3	Butti Bruno	X	
4	Grassi Enrica	X	
5	Lamanna Daniele		X

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Ciraulo d.ssa Maria

Il Sig. Erculiani rag. Sergio – Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ricognizione eccedenze del personale per l'anno 2014, ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* le Amministrazioni Pubbliche hanno l'obbligo, ai fini della mobilità collettiva, di effettuare annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale per categoria o area, qualifica e profilo professionale;

PRECISATO che la medesima norma stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”*;

DATO ATTO che l'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 *“Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato”* (cd. Legge di stabilità 2012), recependo le raccomandazioni dell'Unione europea sulla necessità di riduzione della spesa pubblica, ed, in particolare, della spesa del personale, ha modificato l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 introducendo nuovi principi in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che la nuova disciplina è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012, come previsto dall'art. 36 della medesima legge n. 183/2011 che così recita: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012”*;

VISTO l'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/2011, come modificato, che così statuisce: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica”*;

PRECISATO che, laddove l'Amministrazione rilevi eccedenze di personale:

- il dirigente/responsabile è tenuto a dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;
- trascorsi dieci giorni da tale comunicazione, l'Amministrazione può procedere al collocamento a riposo dei dipendenti in esubero in presenza dei requisiti previsti dall'art. 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e, in subordine, alla verifica delle possibilità di ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa Amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre Amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
- trascorsi novanta giorni dalla comunicazione alle RSU ed alle OO.SS. L'Amministrazione procede a collocare in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima Amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre Amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa Amministrazione nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa Amministrazione secondo gli accordi di mobilità;
- dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto

di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all' 80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi;

DATO ATTO che la mancata attivazione delle procedure di ricognizione previste dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 da parte del dirigente/responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

ATTESO che le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere, come previsto dall'art. 33, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001;

RITENUTO, pertanto, indispensabile procedere alla verifica in parola;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, spetta alle singole Amministrazioni, mediante propri atti di organizzazione, sulla base dei principi generali fissati da disposizioni di legge, determinare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuare gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi nonché le dotazioni organiche complessive;

RILEVATO che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura comunale risultano conformi alle concrete e specifiche esigenze dell'attività dell'Ente senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumero di personale;

ACCERTATO, pertanto, che il numero effettivo dei dipendenti in servizio è inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata in quanto in base ai parametri individuati con decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26.03.2011) relativamente agli Enti in condizione di dissesto (parametri indicati per il triennio 2011 – 2013) ma, comunque, utilizzabili quali limiti per individuare il rapporto medio tra numero di dipendenti e popolazione, il numero massimo di dipendenti per il Comune di Porlezza è pari a 1 dipendente ogni 144 abitanti (in base alla dotazione di personale dell'Ente il rapporto attuale è 1 dipendente ogni 195 abitanti);

DATO ATTO, inoltre, che l'incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente risulta tendenzialmente inferiore al 50%, calcolata come da art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) nel testo in vigore dal 01.01.2012 (ultima modifica apportata con l'articolo 28, comma 11-*quater*, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), per l'esercizio in corso (2014);

DATO, inoltre, ATTO che del presente provvedimento sarà data informazione successiva alle Organizzazioni sindacali di categoria e alle Rappresentanze sindacali unitarie;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Personale, settore personale ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

AD UNANIMITA' DI VOTI espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in narrativa e sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale;
- di dare atto, conseguentemente, che non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli posti dall'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n.183;
- di demandare ai competenti uffici comunali gli adempimenti conseguenti a tale verifica e precisamente, la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, Rappresentanze sindacali Unitarie ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Erculiani rag. Sergio)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ciraulo dr.ssa Maria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale e affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno **27 MAG. 2014**

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Porlezza, **27 MAG. 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ciraulo dr.ssa Maria)